

	<p align="center">COMUNE DI CASORATE SEMPIONE Provincia Varese</p> <p align="center">Via E. De Amicis, n. 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE C.F./P.IVA 00341710127 Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093 PEC: casoratesempione@legalmail.it Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it</p>	<p align="center">DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2022</p>
---	--	--

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 29/04/2022

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022 - 2025 E TARIFFE ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **SINDACO**, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Presidente	X	
2	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
3	GARZONIO MAURO	Consigliere		X
4	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
5	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
6	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere	X	
7	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
8	SCANELLI PAOLA	Consigliere		X
9	PICCINELLI ROSELLA	Consigliere	X	
10	GRASSO MARTINA	Consigliere		X
11	STOPPA SIMONE	Consigliere		X
12	BOFFI ISACCO FRANCESCO	Consigliere		X
13	NOVARINA CRISTINA	Consigliere		X

PRESENTI: N. 7

ASSENTI: N. 6

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa STEFANIA PASSERINI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

La pubblicità della seduta è garantita in streaming on line.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASSANI DIMITRI, **Presidente**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PUNTO 3

Tassa rifiuti (TARI) - Approvazione piano economico finanziario (PEF) 2022 – 2025 e tariffe anno 2022.

DEMOLLI

Questo punto in discussione piano finanziario TARI 2022 che, come è noto al Consiglio e ai cittadini, è lo strumento il piano finanziario per il mezzo del quale si arriva alla determinazione delle tariffe che costituiscono il tributo in questione.

La redazione del piano finanziario è un'operazione complessa e articolata che si basa ancora oggi sulla normativa stabilita da un provvedimento del 99, tuttora in vigore, ossia il d.p.r. 158 e il tutto è stato complicato ulteriormente negli ultimi due anni per l'introduzione da parte di ARERA di processi e criteri strettamente vincolanti che hanno oltretutto inciso in un modo rilevante nella determinazione delle tariffe, anche in modo economico diciamo.

Ricordo che ARERA è un organismo indipendente istituito con legge 481/95 che ha tra i suoi compiti anche quello di assicurare la fruibilità dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la predisposizione di sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, questa è proprio la definizione dalla normativa che ha costituito ARERA.

Il presupposto cardine della norma è che alla base del piano finanziario è che la TARI è un tributo che l'utenza riconosce all'ente a copertura del servizio di gestione dei rifiuti.

Nel contesto della IUC, delle quali la TARI fa parte, è quella più ovviamente soggetta ad una variabilità gestionale di anno in anno.

Ecco, insisto e chiarisco il concetto che altrimenti porterebbe a facili quanto errate interpretazioni e strumentalizzazioni, la TARI non è una tassa a discrezione dell'Amministrazione o di chi la emana, è un tributo a copertura di un servizio, significa quindi che l'Amministrazione nel predisporre il piano finanziario non mette le mani in tasca ai cittadini per una tassa con la quale poi si fanno spese in un determinato ambito o nell'altro, in realtà è un tributo a copertura di un costo ben definito che vedremo essere oltretutto certificato da ARERA.

Quindi a fronte di un costo, questo costo viene ripartito sulla popolazione, non può esserci un centesimo in più che va destinato ad altro.

Quindi dicevamo che il servizio di raccolta rifiuti e di gestione dei rifiuti ha un costo e questo costo, secondo appunto queste norme strettissime certificate e dettate da ARERA, viene ripartito sui cittadini secondo criteri numerici, sociali e per le utenze non domestiche in funzione anche dell'attività svolta e quindi del codice ATECO.

Per entrambe le categorie la componente numerica tiene conto delle superfici abitative o destinate all'attività rilevate dall'ufficio tributi al 31/12 dell'anno precedente, quindi al 31/12/2021, mentre per la componente sociale le tariffe vengono determinate dal numero di componenti il nucleo familiare, oppure nel caso delle attività dalla categoria ATECO che le caratterizza.

In questa slide ho condensato i criteri presi in considerazione dalla norma per la determinazione delle tariffe domestiche e non domestiche.

Esemplificando, se la TARI è una torta che l'ente ha già acquistato spendendo le fatture del gestore, della Fratelli Leva, il costo per ogni invitato, e quindi per ogni nucleo familiare o attività che partecipa a pagare il tributo dipende appunto da quante fette vengono tagliate e dalla loro grandezza.

All'ente, come dicevamo, non rimane un centesimo in più di quanto non abbia speso per il servizio, semmai purtroppo all'ente rimane sul gobbo la parte di chi la TARI dovrebbe pagarla ma non la paga e ricordo che ad oggi questo residuo insoluto di TARI, ovviamente residuo non solo dell'anno precedente ma si accumula nel tempo e che viene di volta in volta aggiornato a seguito degli accertamenti e del buon lavoro che stanno facendo per recuperarlo, ad oggi ammonta sempre a 230.000 € che, guarda caso, è la metà di un piano finanziario intero.

Questo incide, lo vedremo poi nel bilancio, anche per l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La TARI quindi assolve il pagamento di costi fissi e di quelli variabili nella gestione dei rifiuti, non mi dilungo sull'intero processo che sarebbe piuttosto dispersivo e poco interessante ai più.

In linea generale tra costi variabili la maggior parte riguardano ovviamente la raccolta e la gestione di ogni tipo di...

Dicevamo che dipende appunto, riguarda la raccolta e la gestione di ogni tipo di rifiuto, sia a mezzo raccolta che per il conferimento in piattaforma e qui vediamo che questo peso è di circa 2.000.620 tonnellate, rispetto all'anno scorso c'è una tonnellata in meno.

In realtà, anche a fronte di una tonnellata in meno c'è un leggero incremento dei costi e vediamo che questo è il piano finanziario, sono 541.680, quello che si vede in blu per il 2022 è la base che viene poi ripartita nel piano della TARI.

Ovviamente è certificata da ARERA e quindi viene inserita in questo foglio di calcolo che alla fine determina le utenze domestiche e non domestiche secondo quei criteri che ARERA certifica e identifica.

Questo è un po' la tavola che partendo appunto dal costo della raccolta del servizio rifiuti alla fine determina in quei due riquadri uno spaccato di quanto di questo costo viene ripartito sulle utenze domestiche e quanto sulle non domestiche.

Per inciso, la percentuale che vedete è abbastanza in linea con quelle degli ultimi 7/8/10 anni, oscilla e, come vi dicevo, non è una scelta dell'Amministrazione questa ripartizione ma è proprio riviene da questi criteri dettati da ARERA che identificano la tipologia di rifiuto, i costi che sono, che vanno a comporre appunto il piano finanziario e quindi li imputa da norma sulle utenze domestiche e sulle utenze non domestiche.

A questo punto andiamo a vederle queste tariffe.

Partiamo dalle utenze domestiche, le tariffe risultanti per il 2022, vediamo da subito che il rilevamento puntuale, quello che dicevo essere stato fatto dall'ufficio tributi sulle utenze e l'aggiornamento soprattutto delle superfici assoggettate hanno consentito, pur in presenza di costi in aumento, di determinare per le famiglie tariffe che in media vedono una riduzione rispetto al 2021 di circa cinque punti percentuali medi, con benefici più sensibili per i nuclei numerosi.

Analogamente il lavoro svolto sulle utenze non domestiche e quindi le attività, ha inciso positivamente determinando anche qui una riduzione, che è una riduzione media, vedete la colonna in blu, del 6%.

Quindi chiudo con soddisfazione anche se non è solo merito nostro, il merito nostro è stato quello di contenere i costi, ma fortunatamente l'accertamento delle superfici e quindi un aumento delle superfici e un aumento anche delle teste, delle utenze, sia domestiche, in particolare le domestiche, ha consentito di determinare un leggero ribasso per quest'anno, specialmente in un anno come questo è sicuramente un dato positivo.

Mi permetto però sottolineare che il futuro ci riserva delle incognite delle quali dobbiamo tener conto, uno perché il processo di riciclo ha dei problemi, ci sono oramai dei materiali che tradizionalmente erano considerati un ritorno economico per il gestore, parliamo ad esempio le carta e vetro in primis, invece oggi sono un costo, quindi nessuno più ritira il vetro e la carta e quindi ritorna ad essere un costo.

L'altro aspetto del quale ho accennato parlando dell'adozione dello schema nel punto precedente, è l'imminente scadenza della convenzione con l'attuale gestore che, sapete essere stato il gestore per parecchio tempo e con il quale ci troviamo assolutamente bene e con il quale anche l'utenza ha instaurato un rapporto ottimale per quanto riguarda la domanda e l'offerta.

Ovviamente si andrà a gara, la gara viene stabilita da norme ben precise e chi vincerà vincerà a seconda appunto dell'offerta che farà e delle migliorie che apporterà a quello che è il bando di gara e comunque, ripeto, non abbiamo potuto fare anche delle previsioni di qualità sulla gestione prossima proprio perché c'è quest'incognita.

Ovviamente la razionalizzazione dei costi è un altro aspetto importante e dotarsi pure degli strumenti per poter gestire la raccolta dei rifiuti, lo scopo è quello di arrivare a favorire il cittadino che consuma e paga il tributo e lasci fuori tutto il resto, furbetti compresi.

Lo dico perché ci tengo.

Il sistema di accesso controllato sul quale abbiamo investito, la sbarra sostanzialmente che vedete posizionata in piattaforma già ormai da tempo, sarà presto operativa e sarà ovviamente un passo importante verso il contenimento dei costi che ora in qualche modo sfuggono al controllo e incidono negativamente sulle tasche di tutti i casoratesi che nella loro TARI pagano anche i rifiuti di chi non potrebbe conferire, perché magari non è di Casorate oppure perché non paga la TARI e quindi scarica lo stesso.

L'avvio dell'accesso controllato verrà comunque comunicato e preceduto da una completa informativa e momenti anche di confronto con il gestore per assicurare proprio a tutti la corretta informazione, la chiarezza e il supporto necessario per abituarci a quello che sarà sicuramente una pratica che porterà solo benefici alla nostra comunità.

Ovviamente poi non si ammetteranno deroghe, mi spiace, perché è giusto che sia così, ognuno deve pagare il giusto e il furbo deve perdere l'abitudine di gravare sul prossimo, è questione di senso civico e non potrebbe essere diversamente.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2022 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Direi che di altro sulla TARI io non ho da dire e quindi se ci sono domande.

SINDACO

Ci sono interventi? Nessuno.

Mettiamo ai voti.

Ci sono interventi?

Mettiamo ai voti.

Favorevoli?

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Nessuno.

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Favorevoli?

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Nessuno.

Passiamo al punto numero quattro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2022 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

PRESO ATTO che l'articolo 3 c. 5-quinquies del DL 228/2021 (Milleproroghe), convertito nella L. 25/2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

CONSIDERATO che il Comune di Casorate Sempione ha approvato il bilancio di previsione 2022 - 2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 dicembre 2021.

DATO ATTO che il Comune di Casorate Sempione, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore Società Angelo Leva SrL a mezzo Pec prot. n. 3775 del 01/04/2022, il PEF "grezzo" ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF, e che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025 del Comune di Casorate Sempione.

Tutto ciò premesso,

VISTO dunque il PEF 2022-2025 allegato (All.1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione, secondo il modello ARERA.

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..."*.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2022 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

RICHIAMATO, inoltre, il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116, con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

Tutto ciò premesso,

RITENUTO di definire la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 59,53% a carico delle utenze domestiche;
- 40,47% a carico delle utenze non domestiche.

RITENUTO, PERTANTO, DI APPROVARE le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.2) della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ACQUISITI, sulla proposta di delibera, i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari, ed il secondo dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 7 membri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Casorate Sempione, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 (all. 1), dando atto che lo stesso, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione secondo il modello ARERA.
2. **DI DARE ATTO** che il PEF sarà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario.
3. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
4. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato (all.2) della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2022 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

5. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.
6. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese, nella misura del 5%.
7. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
8. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione riportante il medesimo esito di quello relativo al merito del provvedimento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2022 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2022

DELIBERAZIONE N. 14 del 29/04/2022

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022 - 2025 E TARIFFE ANNO 2022

PARERI

ART. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile

Parere di Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

Il Responsabile

Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2022 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- [] La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE